

(35c2012)

Sentenza n. 1037/2015 pubbl. il 03/09/2015
RG n. 1060/2012



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISA
Sezione Civile

N. SENTENZA

in persona del Giudice Istruttore dott. **Tommaso M. Gualano**, ha pronunciato la seguente

RGC

SENTENZA

CRON

nella causa iscritta a ruolo 22.3.2012 segnata al N. 1060 RG, promossa da

ELISABETTA COSCI (CF CSCLBT63S61G702S), elettivamente domiciliata in Pisa, Piazza D'Ancona, n. 5, presso lo studio dell'avv. Patrizia Vizza, che la rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione in appello,

OGGETTO :

APPELLANTE

CONTRO

COMUNE DI PISA (CF 00341620508), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Pisa, Via degli Uffizi n. 1, presso l'Avvocatura Civica, rappresentato e difeso dagli avv.ti Susanna caponi, Gloria Lazzeri e Giuseppina Gigliotti come da procura in calce all'atto di appello notificato,

APPELLATO

E CONTRO

COMUNE DI LUCCA (CF _____), in persona del suo legale rappresentante pro tempore,

APPELLATO CONTUMACE

E CONTRO

EQUITALIA CERIT S.p.a., (CF _____), in persona del suo legale rappresentante pro tempore,

APPELLATA CONTUMACE

pagina 1 di 6

avente ad oggetto: *appello avverso sentenza del GdP in tema di opposizione
avverso atto di preavviso di fermo amministrativo*



Passata in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:

Per ELISABETTA COSCI: conclude come da atto introduttivo (riformare la sentenza del Giudice di Pace di Pisa n. 1936/2011, pubblicata mediante depositato in cancelleria in data 21.12.2011 e, per l'effetto, dichiarare nullo, relativamente alle cartelle esattoriali A) n. 08720020001311272000 e B) n. 08720050001198611000, il preavviso della procedura di fermo amministrativo n. 08780201100001844000 inerente il bene mobile registrato Toyota Land Cruiser tg. DE633CS, di proprietà della sig.ra Elisabetta Cosci. Con vittoria di spese, diritti ed onorari dei due gradi del giudizio).

Per il COMUNE DI PISA: conclude come da atto introduttivo (dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello e, conseguentemente, dichiarare valido ed efficace il preavviso di fermo amministrativo n. 08780201100001844000 in relazione al credito relativo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari).

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'odierno giudizio ha ad oggetto l'appello proposto dalla sig.ra Elisabetta Cosci avverso la sentenza n. 1936/2011 del Giudice di Pace di Pisa che ha rigettato l'opposizione ex art. 615 co 1 c.p.c. dalla medesima promossa avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 08780201100001844000 relativamente alle cartelle di pagamento n. 08720020001311272000 e n. 08720050001198611000, aventi ad oggetto sanzioni amministrative per infrazione al Codice della Strada, elevate una dal Comune di Pisa e l'altra dal Comune di Lucca.

A sostegno dell'opposizione, la sig.ra Cosci deduceva la tardiva formazione del ruolo relativamente alle cartelle di cui sopra, con conseguente illegittimità ed inefficacia delle suddette cartelle. In particolare, ella sosteneva che, ai sensi dell'art. 17 DPR 602/1973, le somme non pagate per le infrazioni dell'anno 1998 e dell'anno 2003 avrebbero dovuto essere iscritte a ruolo, rispettivamente, entro il 31 dicembre 1999 ed il 31 dicembre 2004 (ovvero, entro il "31 dicembre dell'anno successivo"), cosicchè risultano tardive le iscrizioni a ruolo avvenute, rispettivamente, nell'anno 2002 e nell'anno 2005. Con la memoria autorizzata del 9.11.2011, la sig.ra Cosci eccepiva anche la prescrizione del diritto alla riscossione



per decorrenza del termine quinquennale, essendole il preavviso di fermo stato notificato il 16.2.2011, in assenza di atti interruttivi compiuti *medio tempore*.

Il giudice di prime cure, con la sentenza impugnata, rigettava l'opposizione.

Esaminati i motivi di appello e le ragioni svolte dal Comune di Pisa a sostegno della infondatezza dello stesso, è possibile osservare quanto segue:

A) Tardiva iscrizione a ruolo delle cartelle di pagamento n. 08720020001311272000 e n. 08720050001198611000.

Il motivo di appello è infondato, dovendosi condividere quanto sul punto espresso nella sentenza impugnata in punto di inapplicabilità della decadenza di cui all'art. 17 D.P.R. 602/1973 in caso di riscossione somme per violazione al codice della strada.

Invero, pur rilevando che i verbali di accertamento relativi alle contravvenzioni al CdS per cui è causa sono anteriori alla data di entrata in vigore della L. 156/2005 (che, convertendo con modifiche il DL 106/2005, ha abrogato l'art. 17 cit. per i verbali elevati dopo la sua entrata in vigore), deve evidenziarsi che l'art. 17 cit., il quale in tema di riscossione delle imposte dirette sul reddito fissa(va) un termine di decadenza per l'iscrizione a ruolo dei crediti tributari, non trova applicazione alla diversa materia della riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative, rispetto alla quale gli effetti del decorso del tempo sono disciplinati in via generale dalla L. n. 689 del 1981, art. 28 e, con specifico riferimento alle sanzioni conseguenti ad infrazioni stradali, dall'art. 209 del codice della strada, i quali non prevedono alcuna decadenza, ma soltanto la riscossione nel termine prescrizione di cinque anni (Cass. n. 16203/2005, Cass., 5828/2005; Cass., 4375/2008; Cass., 26424/2014).

A conclusioni diverse non può giungersi nemmeno alla luce del combinato disposto degli art. 206 C.d.S. e 27 L. 689/1981: invero, *“in tema di riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative derivanti da violazioni del codice della strada, con la disciplina della formazione e trasmissione dei ruoli dettata dall'art. 206, commi 2 e 3, cod. strada sono individuate le autorità che predispongono i ruoli, dei quali è pure prevista la trasmissione, dopo la loro formazione, all'intendente di finanza competente - cui, a sua volta, è assegnato il compito di darli in carico all'esattore -, ma non è stato individuato alcun termine per la relativa iscrizione, di tal che tale*



normativa, essendo speciale rispetto a quella generale del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sulla riscossione delle imposte dirette - richiamata dall'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, cui lo stesso art. 206, cod. strada rinvia al comma 1 -, deve prevalere su di essa, con la conseguenza che il decorso del termine resta disciplinato dall'art. 28 della legge n. 689 del 1981 che regola la prescrizione, rimanendo quindi esclusa l'applicabilità della decadenza prevista dall'art. 17 del d.P.R. n. 602 del 1973" (Cass., 16569/2005).

B) Prescrizione del credito.

Su tale motivo, espressamente fatto valere in primo grado dalla sig.ra Cosci a mezzo memoria autorizzata 9.11.2011, non si è espresso il giudice di prime cure.

Il motivo è stato riproposto anche in sede di appello e di esso il Comune di Pisa ha dedotto l'infondatezza, rilevando che il ruolo è stato regolarmente formato nel 2002 e che la cartella esattoriale, non essendo stata opposta, è divenuta titolo esecutivo, con conseguente prescrizione decennale dei crediti pretesi tramite essa.

Il motivo è fondato, in quanto deve confermarsi l'operatività del termine prescrizione quinquennale (ex art. 209 CdS e art. 28 L. 689/81) e non di quello ordinario annuale, non potendo la dedotta notifica delle cartelle di pagamento de quibus rilevare nel senso di determinare ex art. 2953 c.c. il passaggio dalla prescrizione breve a quella ordinaria: cfr., Cass., 12263/2007: *"l'ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di autoaccertamento e di autotutela della p.a., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato: la decorrenza del termine per l'opposizione, infatti, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione"* (vedi anche Cass., 11380/2012: *"una volta divenuto definitivo l'atto di accertamento ed esaurito quindi l'esercizio del potere impositivo (a fronte del quale sta il diritto del contribuente alla determinazione di una imposta "giusta" ex art. 53 Cost.), la pretesa vantata dalla Amministrazione finanziaria si cristallizza nel diritto soggettivo di credito, il cui esercizio*



(corrispondente ora al potere di riscossione a fronte del quale sussiste soltanto la esigenza che le modalità di esecuzione coattiva non si traducano in una un'inammissibile vessazione del contribuente) rimane assoggettato, in assenza di diversa specifica previsione normativa, all'ordinario termine di prescrizione dei diritti ex artt. 2934 ss. c.c.)

Applicandosi il termine prescrizionale quinquennale, risultano prescritti i crediti oggetto delle cartelle di pagamento n. 08720020001311272000 e n. 08720050001198611000: la prima fa riferimento a contravvenzioni elevate nel 1998, a cui è seguita la notifica in data 5.7.2002; la seconda ha ad oggetto contravvenzioni elevate nel 2003, a cui è seguita la notifica il 19.5.2005, senza che vi siano stati medio tempore atti interruttivi fino alla notifica del preavviso di fermo in data 16.2.2011 (non essendo idonea ad interrompere la prescrizione la formazione del ruolo e la consegna d esso all'esattore, essendo attività interne alla P.A.: cfr., Cass., 23251/2005).

Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, annulla, relativamente alle cartelle esattoriali A) n. 08720020001311272000 e B) n. 08720050001198611000, il preavviso della procedura di fermo amministrativo n. 08780201100001844000 inerente il bene mobile registrato Toyota Land Cruiser tg. DE633CS, di proprietà della sig.ra Elisabetta Cosci.

Le spese di lite dell'intero giudizio sono compensate per metà (in ragione delle questioni di diritto affrontate e della mancanza di un consolidato orientamento giurisprudenziale sul punto) e poste a carico solidale degli appellati per la restante metà in ragione della soccomenza. Esse vengono liquidate per intero come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pisa, definitivamente decidendo,

1) in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata (sentenza n. 1936/2011 del Giudice di Pace di Pisa), annulla, relativamente alle cartelle esattoriali A) n. 08720020001311272000 e B) n. 08720050001198611000, il preavviso della procedura di fermo amministrativo n. 08780201100001844000



inerente il bene mobile registrato Toyota Land Cruiser tg. DE633CS, di proprietà della sig.ra Elisabetta Cosci;

2) compensa tra le parti le spese di lite per la metà e pone le stesse per la metà a carico solidale degli appellati Comune di Pisa, Comune di Lucca ed Equitalia Cerit S.p.a., spese di lite liquidate per l'intero in € 750,00 per compensi, € 63,50 per spese, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti.

Così deciso in Pisa il 2 settembre 2015

IL GIUDICE
dott. Tommaso Maria Gualano

